



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE MONOCRATICO DI FORLÌ**

**- SEZIONE PENALE -**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI FORLÌ**

In persona del **Giudice** *Dr.ssa Elisabetta GIORGI*

Alla pubblica udienza del *giovedì 28 aprile 2022*

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del **dispositivo**  
la seguente

**S E N T E N Z A**

Nei confronti di :

S \_\_\_\_\_ L \_\_\_\_\_ C.F.:( \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_

nato in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ con domicilio eletto presso il difensore

**ASSENTE**

Dif. di fiducia avv. Filippo Antonelli  
Foro di **Forlì-Cesena**

**N. 508/22 Sent.**

N. /21 R.G.

N. /20 P.M.

Estr. Esec. al P.M.

Com. al P.M. ex art. 27

Disp. Reg. c.p.p. \_\_\_\_\_

Estr. Questura

Scheda: \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_ Mod. 3/SG

**S E N T E N Z A**

In data

*giovedì 28 aprile 2022*

Dep. Il

*giovedì 9 giugno 2022*

Assistente Giudiziario

*Viviana FARINA*

## IMPUTATO

A) Contravvenzione ex a. 186, comma 2, lettera c), 2 bis, 2-sexies e 2-septies, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) per aver guidato il veicolo tipo autovettura Ford Fiesta, targato in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, con accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (prima prova: g/l 1,78; seconda prova: g/l 1,78), con l'aggravante di aver cagionato un incidente stradale e di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (ore 22:45 circa).  
In Cesena commesso il 04/10/2020.

- **Con l'intervento del P.M.: Dott.ssa D. PESARESI**
- **E di:** Avv. Filippo Antonelli

### **LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:**

Il PM: sussistente la penale responsabilità dell'imputato, chiede la condanna ad anni uno di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda

LA DIFESA chiede l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p.; in subordine, chiede la riqualificazione del fatto nella fattispecie della lettera a) comma 2 dello stesso articolo; in estremo subordine, chiede la riqualificazione del fatto nella fattispecie della lettera b) comma 2 del citato articolo, sospensione della patente, detratto il presofferto, e concessione dei benefici

### Motivazione

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, S L veniva citato a giudizio avanti al Tribunale di Forlì in composizione monocratica per rispondere del reato riportato in epigrafe.

Il processo si celebrava in assenza dell'imputato ed era istruito all'udienza del 28 aprile 2022 con l'acquisizione dei documenti in atti e l'esame del teste Rossi

agente del Corpo Polizia Locale

All'esito, le parti concludevano come da verbale d'udienza.

Ritiene il Tribunale che le risultanze probatorie non consentano di ritenere sufficientemente dimostrata la responsabilità penale dell'imputato per il reato a lui ascritto.

Ciò che gli viene contestato è di essersi posto alla guida del veicolo Ford Fiesta targato in stato di ebbrezza derivante dall'uso di bevande alcoliche, cagionando altresì un incidente stradale.

Gli elementi di prova a suo carico consistono negli accertamenti svolti dagli agenti del Corpo di Polizia Locale, intervenuti a seguito della segnalazione di un tamponamento avvenuto, secondo quanto riferito dalle parti coinvolte, alle ore 22.45 circa.

In considerazione dell'alito vinoso, uno dei due conducenti, segnatamente dell'odierno imputato, veniva sottoposto a misurazione del tasso alcolemico mediante apposita strumentazione (etilometro tipo alcoltest di cui al verbale di accertamenti urgenti in atti), il cui esito forniva una concentrazione superiore ai limiti stabiliti dall'art.186 co.2 lett.c), e cioè: 1,78 g/l alla prima misurazione, eseguita alle 23.54; 1,78 g/l alla seconda misurazione, eseguita alle 00.08.

In ragione del considerevole lasso temporale intercorso tra la verifica dell'incidente – ultimo momento in cui può affermarsi con certezza che l'imputato fosse alla guida del proprio veicolo– e l'esecuzione dell'alcoltest mediante etilometro, pari ad oltre un'ora, si ritiene di non poter ritenere pienamente dimostrato che la concentrazione di alcol nel sangue fosse superiore alla soglia che rende il fatto penalmente rilevante.



Innanzitutto, non può escludersi che nel frattempo egli abbia assunto bevande alcoliche, non essendo state assunte testimonianze in merito alla sua continua permanenza sul posto dal momento dell'incidente a quello dell'arrivo della pattuglia della Polizia Locale, avvenuto su chiamata della centrale operativa delle ore 23,28, dunque circa 45 minuti dopo la verifica dell'incidente stesso.

In secondo luogo, non può trascurarsi l'eventualità che, nel lasso di tempo trascorso tra il sinistro e l'esecuzione del primo test (tempo pari a circa 70 minuti) la concentrazione di alcol nel sangue sia salita fino al livello rilevato, partendo da una concentrazione iniziale non superiore alla soglia di rilevanza penale di cui alle lettere b) e c) dell'art.186 d.lgs.285/92.

E' noto, infatti, come, in base alla "Curva di Widmark", la concentrazione di alcol nel sangue segua generalmente un andamento crescente tra i 20 e i 60 minuti dall'assunzione (tempo che può variare da soggetto a soggetto), assumendo un andamento decrescente dopo aver raggiunto il suo picco (cfr.Cass.Sez.4, sentenza n.39725 del 06/06/2019, dep.27/09/2019, Rv.277618-01).

Il fatto che, nel caso di specie, le due rilevazioni, eseguite a distanza di 14 minuti l'una dall'altra, abbiano fornito risultati perfettamente identici induce a ritenere che quello rilevato fosse proprio il picco raggiunto dalla concentrazione di alcol nel sangue, destinato dunque a decrescere ma soprattutto raggiunto all'esito di un andamento crescente, sulla base del quale non può escludersi che al momento dell'incidente (avvenuto, lo si ribadisce, circa 70 minuti prima della prima misurazione) il livello di alcol nel sangue fosse inferiore alla soglia di rilevanza penale.

Non sono emersi, d'altra parte, elementi ulteriori a fondamento dell'ipotesi accusatoria, potendo l'alito vinoso ricondursi alla mera assunzione di alcol nei limiti consentiti dalla legge ovvero nell'ambito della soglia rilevante ai fini dell'applicazione delle sole sanzioni amministrative.

Si ritiene, pertanto, che l'imputato vada assolto dal reato a lui ascritto per insufficienza di prove in punto di sussistenza del fatto.

Il complessivo carico di lavoro rende necessaria la previsione del termine di giorni 60 per la redazione dei motivi della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art.530 co.2 c.p.p.,

assolve S L dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.  
Riserva motivazione in giorni 60.

Forlì, 28/04/2022



*[Handwritten signature]*  
Il giudice  
dott.ssa Elisabetta Giorgi

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
FORLÌ 09/06/2022**

**ASSISTENTE GIUDIZIARIA  
Dott.ssa Viviana E.**  
*[Handwritten signature]*